



PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgovico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.400 fax 031.230.383

Ref.: dott. Alberto Mortera
e-mail: infoacque@provincia.como.it

Protocollo n° 43609
Riferimento ID n. 1 F. 16.01.003.2013

Como, 27 ottobre 2014

Oggetto: Applicazione del Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 in materia di acque di prima pioggia.

PEC

**Regione Lombardia
D.G. Direzione Generale Ambiente -
Pianificazione tutela e riqualificazione
delle risorse idriche**

c.a. dott.ssa Iacone

ARPA Lombardia – Milano

c.a. dott.ssa Porro

ARPA Lombardia – Dipartimento di Como

c.a. dott.ssa Brambilla

e p.c. Ufficio d'Ambito di Como

LORO SEDI

Con riferimento alla nota di Regione Lombardia n. 48576 del 17/10/2014, nonché alle seguenti precedenti comunicazioni:

- ARPA Dipartimento di Como, n. 2014.0122363 in data 17/09/2014;
- Regione Lombardia, n. 2013.0023171 in data 02/07/2013,

in accordo con l'Ufficio d'Ambito di Como, si trasmette una relazione sintetica in merito alle modalità procedurali adottate da questa Provincia in materia di applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2006

Sono fatte salve, ovviamente, successive e diverse disposizioni tecnico/normative approvate dagli Enti sovraordinati.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.

AM

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ACQUE
dott.ssa Paola Bassoli**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Applicazione del Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006

1 ASSOGGETTAMENTO FORMALE AL REGOLAMENTO

1.1 Premessa

L'assoggettamento al Regolamento, cioè l'obbligo di acquisizione di un titolo abilitativo per lo scarico delle acque di prima pioggia, è disciplinato dall'art. 3 comma 1, il quale prevede quanto segue.

Art. 3 (Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione)

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:

a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:

- 1) industria petrolifera;
- 2) industrie chimiche;
- 3) trattamento e rivestimento dei metalli;
- 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- 6) produzione di pneumatici;
- 7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- 8) produzione di calcestruzzo;
- 9) aree intermodali;
- 10) autofficine;
- 11) carrozzerie;

b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;

c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al [d.lgs. 152/1999](#).

[omissis]

1.2 Esclusioni

Dal punto di vista tecnico, il medesimo Regolamento disciplina poi i presidi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, nonché i casi per cui sia legittimo, da parte del Titolare dello scarico (Gestore dell'attività), chiedere che non siano applicate tali prescrizioni tecniche.

Le norme citate sono in particolare l'art. 9 comma 4 lettera b) e l'art. 13, che prevedono quanto segue.

Art. 9 (Domanda di autorizzazione)

[omissis]



Nella domanda può essere richiesto:

b) che le disposizioni di cui al presente regolamento siano applicate solo ad una parte della superfici scolanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

cui è collegato il comma 5 punto d)

d) nel caso ci si sia avvalsi della facoltà di cui al comma 4, lettera b), i motivi per i quali si ritenga che solo da una parte della superficie scolante possa derivare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio e gli eventuali apprestamenti o accorgimenti gestionali adottati;

Art. 13 (Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante)

1. Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) dichiarino che dallo svolgimento delle attività medesime non possano derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, deve riportare, oltre agli elementi di cui al medesimo articolo, comma 3, la motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento di tali acque.

2. La relazione da allegare alla domanda di autorizzazione deve contenere le informazioni di cui all'articolo 9, comma 5, nonché la dettagliata descrizione degli eventuali apprestamenti e accorgimenti operativi predisposti o che si intendono predisporre per evitare i pericoli di contaminazione di cui al comma 1.

[omissis]

Tale esonero non si traduce in una dichiarazione di non assoggettamento al Regolamento, cioè nella non necessità di acquisizione del titolo abilitativo allo scarico, ma solo nella formulazione di prescrizioni autorizzative che limitano o escludono gli obblighi di realizzazione, adeguamento o mantenimento di strutture di separazione e/o trattamento delle acque di prima pioggia.

Infatti, nel medesimo art. 13, comma 3, è precisato quanto segue:

3. L'Autorità competente di cui all'articolo 4, in caso di accoglimento della domanda di cui al comma 1, rilascia l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio senza prescriverne la separazione e il trattamento di cui al presente regolamento; l'autorizzazione può comunque prevedere prescrizioni, anche con riferimento agli apprestamenti e agli accorgimenti operativi di cui al comma 2 e alla verifica dell'assenza di contaminazioni delle acque di prima pioggia riferibili alle attività svolte, quale la realizzazione di un pozzetto, derivato dalla rete di raccolta delle acque meteoriche, che consenta l'accumulo di un quantitativo delle acque stesse sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni.

1.3 Conclusioni

In base all'interpretazione data all'art. 3 non si ritiene possibile, nei casi delle lettere c) e d), l'applicazione delle procedure di cui all'art. 9 comma 4 lett. b) oppure all'art. 13.

Ciò in virtù del fatto che, nei casi di cui alle lettere a) e b), il Regolamento si applica alle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività elencate. Quindi, visto che il Regolamento, nei casi di cui alle lettere a) e b) si applica formalmente all'intera estensione delle superfici di pertinenza, è corretto che si possa fare riferimento ai disposti degli articoli 9 comma 4 lettera b) o 13, in caso che, dal punto di vista tecnico – gestionale, sia dimostrabile che su una parte della superficie (o su tutta) non sia necessaria la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia, in quanto non soggetta a rischio di contaminazione.



Nei casi delle lettere c) e d), invece, l'assoggettabilità stessa al Regolamento è riferibile solo alle parti delle superfici scolanti effettivamente soggette a rischio di contaminazione e quindi non è ulteriormente applicabile una previsione di esclusione di parte di esse.

2 GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE, IN Applicazione dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d)

2.1 Premessa

Si pone il problema di valutare l'assoggettabilità delle strutture private di stoccaggio e distribuzione di carburante al Regolamento Regionale del 24 marzo 2006 n. 4: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne" (di seguito "Regolamento").

2.2 Quadro normativo

Come già richiamato al paragrafo 1., nel Regolamento, all'art. 3 comma 1 è previsto, fra l'altro, quanto segue:

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:

[omissis]

c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999.

2.3 Punti vendita di carburante

Le attività di vendita di carburante, in virtù delle disposizioni della lettera c) sono tenute al trattamento delle acque di prima pioggia (o in alternativa al trattamento in continuo della totalità delle acque meteoriche) derivanti dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti e operazioni connesse e complementari.

2.4 Impianti di distribuzione di carburante a uso privato

Le attività di deposito ed erogazione di carburante a uso privato non rientrano nella previsione della lettera c). Non sono previsti dalle norme criteri di equivalenza con i punti vendita di carburante. Infatti non vi sono disposizioni di assoggettamento al Regolamento regionale 4/2006 basati su criteri quantitativi.

Pertanto, fatte salve successive indicazioni in tal senso, al fine di valutare la posizione di queste attività rispetto alle norme sulle prime piogge, occorre basarsi unicamente sui criteri qualitativi indicati dal Regolamento stesso.

Tali impianti rientrano nella disciplina del Regolamento solo se per essi ricorrono le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e cioè se le sostanze in essi impiegati (carburanti, oli minerali, etc.) sono classificabili fra le sostanze richiamate nella medesima lettera d).

Va osservato preliminarmente che la dicitura della lettera d) fa riferimento all'abrogato D.Lgs. 152/1999, che al momento dell'entrata in vigore del Regolamento regionale, in virtù delle modifiche apportate dal Decreto 6 novembre 2003 n. 367, prevedeva la seguente formulazione della Tab. 5 dell'Allegato 5:

1	Arsenico
2	Cadmio



3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Idrocarburi di origine petrolifera persistenti
12 bis	Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), è provato il potere cancerogeno

La lettura combinata dei punti 12 e 12 bis determinerebbe la mancata necessità di valutazione della persistenza degli idrocarburi e quindi, in ogni caso, l'attività di deposito e distribuzione carburante ad uso privato (cantieri, aree in cui sono presenti macchine operatrici la cui circolazione stradale è preclusa, depositi di autoveicoli, etc.), risulterebbe soggetta al Regolamento, con il conseguente obbligo di trattamento delle acque di prima pioggia dalle superfici scolanti connesse a tale attività.

Fatta salva l'interpretazione letterale del Regolamento, si sottolinea tuttavia il contenuto della Nota di Regione Lombardia n. 2013.0023171 in data 02/07/2013, richiamata dal parere ARPA n. 2014.0122363 in data 17/09/2014, nella quale fra l'altro si indica testualmente: "la lett.d), comma1, dell'art.3 [...] può essere definita "di chiusura" e assoggetta alle disposizioni del regolamento le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in ragione della loro provenienza da superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999 (oggi allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006)".

Quindi, nel caso si intenda che il Regolamento si debba applicare in relazione ai disposti del D.Lgs. 152/2006, che ha abrogato il previgente D.Lgs. 152/1999, la lettera d) andrebbe applicata alla luce dei contenuti della tabella 5 attualmente vigente:

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco



11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene» (R45) e «pericolose per l'ambiente acquatico» (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

La maggiore specificità delle previsioni normative vigenti determina la necessità di approfondimento, caso per caso, delle sostanze depositate, caricate, scaricate, travasate o movimentate.

In via generale, le categorie di sostanze più comunemente impiegate in tale attività, possono essere catalogate in: benzine, gasolio e oli minerali.

- a) Le **benzine**, secondo le schede di sicurezza dei maggiori fornitori, sono comunemente classificate, fra le altre, con le frasi di rischio R45 ed R51/53, pertanto rientrano sempre nella previsione della lettera d) in quanto sostanze di cui al punto 18 della tabella 5.
- b) Il **gasolio**, sempre secondo le schede di sicurezza dei maggiori fornitori, è classificato R40 ed R51/53.

Esso è composto in genere da una miscela di idrocarburi alifatici di catena C9 – C20 e aromatici (intorno al 30 %) con policiclici aromatici a 2 (naftalene) e tre anelli (fenantrene).

Occorre chiarire innanzitutto se il gasolio possa essere incluso nella previsione del punto 12 di tabella 5, in quanto idrocarburo persistente.

L'unica definizione reperibile in letteratura rispetto alla definizione di idrocarburo persistente è quella fornita dal Quaderno ISPRA 75/2011 "Procedura per l'analisi degli idrocarburi >C12 nei suoli contaminati", dove è riportato quanto segue.

"2.3.1 Definizione del parametro oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti

Insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione riportati nel metodo UNI EN ISO 9377-2:2002, possono essere rivelati mediante GC-FID, su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C₂₀H₄₂) e del ntetracontano (C₄₀ H₈₂)".

Le catene C9 – C20, pertanto, risulterebbero fuori da questo intervallo.

Per quanto riguarda il punto 18 della Tabella 5, si formulano le seguenti considerazioni.

Dalle schede sicurezza (IPLMOM – Exxon Mobil – Tamoil – Q8) si ricava la seguente definizione:

Gasolio (petrolio) non altrimenti specificato: **CAS 68334-30-5** EINECS 269-822-7: ("Combustibili, Diesel: combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C20 e punto di ebollizione nell'intervallo 163°C – 357°C ca.")

Questo componente è classificato: Xn, Canc. Cat 3, N; R: 40 - 51/53 - 65 - 66



Nel documento ISPEL (<http://www.ispesl.it/cancerogeni/indice.asp>), riportante l'indice alfabetico delle sostanze pericolose: cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (28° APT), il codice CAS sopra individuato è associato alle seguenti informazioni

68334-30-5 COMBUSTIBILI, DIESEL - Cat canc. 3 - **R 40** Note H

Nell'archivio del Ministero dell'Ambiente (<http://www.dsa.minambiente.it/SITODESC/List.aspx?t=5&k=Gasolio>) è indicata anche un'altra classificazione per il gasolio:

Sostanza CAS 64741-86-2

Nome sostanza: distillati (petrolio), frazioni intermedie addolcite; Gasolio;

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o per eliminare impurezze acide.

È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C20 e punto di ebollizione nell'intervallo 150°C - 345°C ca.]

EC: 265-088-7

Formula molecolare: non applicabile

Secondo il predetto documento ISPEL, il codice CAS sopra individuato riporta i seguenti valori:

64741-86-2 DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONI INTERMEDIE ADDOLCITE, GASOLIO Cat. Canc. 2 **R45** Note N ,H

Anche in relazione alle schede di sicurezza dei singoli componenti e in particolare del fenantrene (IPA), risulta emergere la frase di rischio R45 in luogo della frase R40.

122070-78-4 FENANTRENE, RESIDUI DI DISTILLAZIONE, RIDISTILLATI DI OLIO DI ANTRACENE II at. Canc. 2 R45 Note M, H

- c) Gli **oli minerali, combustibili o lubrificanti**, in generale sono composti da idrocarburi C14 – C30, per cui si ritiene che rientrino nella categoria di cui al punto 12 della Tabella 5.

2.5 Conclusioni

Rispetto a quanto sopra evidenziato, si formulano le seguenti indicazioni.

Nel caso di interpretazione letterale del Regolamento 4/2006, le attività in esame sono sempre soggette alle norme del Regolamento stesso.

Nel caso di lettura del Regolamento aggiornata alle indicazioni tecniche del D.Lgs. 152/2006, le superfici scolanti connesse alle attività di deposito ed erogazione di carburante a uso privato sono soggette alle disposizioni del Regolamento stesso se risultano impiegati benzina e/o olio minerale oppure se, nel caso di impiego di gasolio, dalle relative schede di sicurezza risulti la combinazione di rischio R 45 ed R50 – 51/53 (oppure le corrispondenti classi H350, H400, H410, H411, H412).